



## REGOLAMENTO

Regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l'acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione.

*Edizione n° 1 del .....*



## Regolamento

Titolo

Ed.

pag. 2 di 7

### STATO DI AGGIORNAMENTO

<b>Emendamento</b>	<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.A. N°</b>
1	05/05/2023	N. 14/2023



## Regolamento

Titolo

Ed.

pag. 3 di 7

### INDICE

Premessa	pag. 4
Art. 1 Costruzione dei depositi carburante	pag. 5
Art. 2 Acquisto dei depositi carburante	pag. 5
Art. 3 Modalità di gestione dei depositi carburante	pag. 6
Art. 4 Inadempienze e sanzioni	pag. 7
Art. 5 Entrata in vigore	pag. 7

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 18 del 1999 reca la disciplina in materia di servizi a terra negli aeroporti della Comunità, includendo tra questi l'assistenza carburante;
- l'art. 57, comma 1 lett. c), del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012, definisce i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale quali "*infrastrutture energetiche strategiche*";
- i depositi carburante rappresentano una infrastruttura essenziale per assicurare l'operatività dell'aeroporto da cui deriva la loro necessaria ubicazione nell'ambito del demanio aeroportuale, nonché la natura di bene inamovibile permanentemente asservito all'operatività aeroportuale;
- la gestione dei depositi carburante è da ricondurre alla diretta responsabilità della società di gestione aeroportuale, in qualità di concessionario di un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire la regolarità, gli adeguati livelli di sicurezza del servizio di rifornimento carburante;
- la suddetta responsabilità si riconnette peraltro agli obblighi posti a carico delle società di gestione aeroportuale dall'art. 705. co. 2, lett. b), del codice della navigazione, nonché dall'art. 3, co. 3, del decreto legislativo n. 18 del 1999, che prevede la necessità di assicurare la presenza dei servizi di assistenza a terra;
- la tutela dell'ambiente e la minimizzazione dell'utilizzo del suolo demaniale costituiscono prioritario interesse pubblico, il cui perseguimento richiede la gestione dei depositi carburante come unica infrastruttura centralizzata integrata anche in presenza di più depositi;

ENAC adotta il presente regolamento, di cui le premesse costituiscono parte integrante, al fine di disciplinare le modalità attraverso le quali garantire che le società di gestione aeroportuale abbiano la proprietà e la responsabilità della gestione dei depositi carburante ubicati negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione.

Art. 1  
Costruzione dei depositi carburante

1. La costruzione dei depositi di carburante negli aeroporti aperti al traffico commerciale nell'ambito del demanio aeroportuale è assicurata, tenuto conto delle previsioni del Piano di sviluppo aeroportuale, direttamente dalla società di gestione aeroportuale o tramite società da essa controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. Nel caso in cui il deposito carburante è realizzato attraverso una società controllata dalla società di gestione aeroportuale, quest'ultima individua i soci della società controllata, quali partner industriali, attraverso procedure di selezione che garantiscono il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. I partner industriali sono selezionati tra soggetti di comprovata idoneità tecnica ed esperienza professionale.
3. I costi di costruzione dei depositi carburante di cui al comma 1 sono ammessi a copertura tariffaria, sulla base delle regole e dei criteri definiti dai modelli tariffari approvati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, nel limite massimo del costo di realizzazione risultante dal quadro economico dell'opera approvato da ENAC, al netto degli eventuali contributi pubblici e dei ribassi conseguiti in sede di gara. Tale limite è rideterminato in funzione delle eventuali variazioni di costo derivanti da perizie di variante ammissibili ai sensi della normativa vigente e approvate, sia in linea tecnica che economica, secondo le prescritte modalità definite dall'ENAC.
4. Ai depositi di carburante di nuova costruzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 703 del codice della navigazione.

Art. 2  
Acquisto dei depositi carburante

1. Negli aeroporti aperti al traffico commerciale in cui sono presenti depositi di carburante che non sono nella disponibilità della società di gestione aeroportuale o di società da essa controllata, la società di gestione direttamente, ovvero attraverso la società controllata costituita ai sensi dell'art. 1, comma 2, avvia le attività finalizzate all'acquisto del deposito carburante dal relativo proprietario. La società di gestione può prorogare il termine di scadenza della subconcessione dell'area su cui è ubicato il deposito di carburante per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle operazioni di acquisto e di effettivo trasferimento del bene sulla base del piano approvato da ENAC ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
2. La società di gestione, in caso di impossibilità a procedere all'acquisto del deposito di carburante ubicato nell'ambito del demanio aeroportuale, come a titolo esemplificativo nel caso di indisponibilità a vendere da parte del proprietario ovvero di valutazioni di carattere economico o tecnico, entro il termine di scadenza della subconcessione di cui al comma 1, presenta tempestivamente una proposta di aggiornamento del Piano di sviluppo aeroportuale con la previsione della costruzione di un nuovo deposito carburante idoneo a garantire l'autonomia operativa dello scalo. Per il tempo strettamente necessario al rilascio delle necessarie autorizzazioni, alla costruzione e all'entrata in funzione del nuovo deposito, la società di gestione aeroportuale può prorogare il termine di scadenza della subconcessione dell'area su

cui è ubicato il deposito di carburante di proprietà di terzi, sulla base del piano approvato da ENAC ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il proprietario del deposito, alla scadenza del termine o della relativa proroga della subconcessione dell'area, su cui è ubicato il deposito carburante, procede alla sua rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, con bonifica delle relative aree, nel rispetto della normativa di settore.

3. Nel caso in cui è presente più di un deposito di carburante, la società di gestione, previa approvazione da parte dell'ENAC del piano di cui all'articolo 5, comma 2, può procedere all'acquisto dei soli depositi carburante ritenuti necessari per garantire, quale unitaria infrastruttura centralizzata, l'operatività dell'aeroporto, tenuto conto del piano di sviluppo aeroportuale, nonché dell'esigenza tutela dell'ambiente e della minimizzazione dell'impatto sull'utilizzo del suolo demaniale. Sotto tale ultimo profilo la società di gestione, ove praticabile, prevede nel citato piano le modalità attraverso le quali dotare l'aeroporto di un unico deposito idoneo a garantire le esigenze operative dello scalo, rendendo nuovamente disponibili le aree occupate dai depositi ritenuti eccedenti rispetto alle anzidette esigenze. I depositi ritenuti non strumentali all'operatività aeroportuale verranno, quindi, dismessi e le relative aree bonificate dal gestore dell'impianto alla scadenza della subconcessione, nel rispetto della normativa di settore.

4. I costi per l'acquisto del deposito di carburante esistente sul sedime demaniale aeroportuale, ai sensi del comma 1, sono ammessi a copertura tariffaria secondo le regole e i criteri definiti dai modelli tariffari approvati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, sulla base del valore di mercato del deposito definito da perizia giurata che tiene conto sia dello stato di usura sia del residuo periodo di utilizzo nel ciclo produttivo, sottoposta a parere di congruità dell'ENAC. Nel caso in cui si rende necessaria la costruzione del nuovo deposito, ai sensi del comma 2, si applicano per i costi sostenuti le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Ai depositi di carburante acquisiti dalla società di gestione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 703 del codice della navigazione.

### Art. 3

#### Modalità di gestione dei depositi carburante

1. La gestione dei depositi carburante ubicati negli aeroporti aperti al traffico commerciale nella disponibilità della società di gestione aeroportuale o della società da essa controllata, ai sensi degli articoli 1 e 2, ovvero rientranti tra i beni appartenenti al demanio aeronautico trasferiti in sede di concessione della gestione aeroportuale, è assicurata dalla stessa società di gestione o da società da essa controllata i cui soci sono individuati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1 comma 2.

2. La società di gestione aeroportuale che ha realizzato o acquistato direttamente il deposito carburante e non attraverso una società da essa controllata può affidarne il servizio di conduzione tecnica a terzi, selezionati tra soggetti di comprovata idoneità tecnica ed esperienza professionale, attraverso procedure di selezione che garantiscono il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. La conduzione tecnica ricomprende la manutenzione e tutte le attività di verifica e controllo previste dalla normativa di settore necessarie per assicurare l'efficienza dell'impianto e l'operatività in sicurezza dello stesso.

Art. 4  
Inadempienze e sanzioni

1. La mancata attuazione da parte della società di gestione aeroportuale delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché dell'articolo 3, costituisce violazione delle disposizioni della convenzione che regola il rapporto di concessione tra ENAC e la società di gestione aeroportuale che pongono in capo a quest'ultima l'obbligo di garantire la sicurezza e l'operatività delle infrastrutture aeroportuali, nonché i servizi di assistenza a terra. Conseguentemente, l'ENAC, contestata tale violazione, assegna alla società di gestione aeroportuale un termine per adempiere, secondo le modalità e il regime sanzionatorio previsto dalle singole convenzioni, ferme restando le valutazioni sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di decadenza dalla concessione.

2. Nei casi in cui la società di gestione risulta inadempiente rispetto all'obbligo di realizzazione del nuovo deposito carburante o di mancata acquisizione di quello esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 2, comma 2, l'ENAC si rivale sulla fideiussione prestata dalla società di gestione aeroportuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi convenzionali assunti, dedotte le somme corrisposte dalla società a titolo di penale ai sensi del comma 1.

Art. 5  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso.
2. La società di gestione aeroportuale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, presenta all'ENAC per l'approvazione un Piano recante le modalità e le relative tempistiche, ivi inclusa la durata dell'eventuale proroga della subconcessione dell'area sulla quale è ubicato il deposito carburante, per ottemperare alle disposizioni di cui all' articolo 2.